



Comune di Fiumicello

Provincia di Udine

REGOLAMENTO

PER L'ALBO COMUNALE DELLE

ASSOCIAZIONI

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 – Istituzione dell'Albo

Art. 3 – Modalità d'iscrizione

Art. 4 – Revisione dell'Albo

Art. 5 – Cancellazione dall'Albo

Art. 6 - Pubblicità

Art. 7 – Diritti dei soggetti associativi

Art. 8 – Convenzioni

Art. 9 - Obbligo dei soggetti associativi

Art. 10 – Entrata in vigore

Art. 11 – Norme transitorie

CAPO I

PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art.1

FINALITÀ

1. Il Comune di Fiumicello riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi, del tempo libero, valorizzazione turistica e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale.
2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legislazione vigente, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.

Art.2

ISTITUZIONE DELL'ALBO

1. E' istituito, pertanto, l'Albo delle Associazioni, che perseguono una o più finalità, di cui all'art. 1, e che non hanno scopi di lucro.
2. L'Albo è suddiviso nelle seguenti elenchi:
 - a) attività culturali;
 - b) attività sportive, tempo libero e ricreative;
 - c) attività sociali di volontariato tutela e promozione dei diritti umani;
 - d) attività giovanili, attività educative rivolte agli adolescenti ed ai giovani.
3. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Società legalmente costituite, le Associazioni, i Comitati e gli Organismi rappresentativi di interessi diffusi regolarmente costituite e operanti nell'ambito comunale, che hanno sede nel territorio comunale.
4. Possono altresì essere iscritte all'Albo i soggetti associativi a carattere nazionale, regionale e provinciale, che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.
5. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile, e dalla normativa di settore per le diverse forme giuridiche che i soggetti associativi assumono, devono essere espressamente previsti:
 - a) l'assenza di scopi di lucro;
 - b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
 - c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
 - d) cariche elettive e relativi nominativi.

Art.3
MODALITÀ D'ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice deve essere presentata al Comune unitamente alla seguente documentazione:
 - a) atto costitutivo;
 - b) statuto;
 - c) elenco nominativo, con relativo indirizzo, telefono ed indirizzo e-mail, di coloro che ricoprono le diverse cariche associative,
 - d) indicazioni del numero dei soci o degli aderenti o degli iscritti;
 - e) eventuale elenco dei beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione.

2. La domanda di iscrizione dovrà contenere espressa e motivata indicazione dell'elenco o degli elenchi, di cui all'art. 2 comma 2, ove si chiede l'inserimento, specificando il referente.

3. L'iscrizione avviene con determinazione del competente Responsabile di Area, previa verifica dei necessari presupposti.

4. I soggetti associativi aventi sede nel territorio comunale o che svolgono attraverso una loro sezione attività nel Comune, già iscritte all'Albo Regionale, sono iscritte d'ufficio, previa dichiarazione dell'atto d'iscrizione all'Albo regionale suddetto.

5. Le domande per le iscrizioni devono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno; il Servizio Amministrativo/Finanziario cura l'aggiornamento del suddetto Albo, con cadenza annuale.

Art.4
REVISIONE DELL'ALBO

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene effettuata una revisione annuale dell'albo stesso, in previsione della quale i soggetti associativi, inviano al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno una dichiarazione sulla permanenza o sulle variazioni attinenti la documentazione di cui all'art. 3 comma 1 utilizzando il fac-simile di cui all'allegato A.
2. Ogni altra variazione delle cariche sociali, che si verifichi nel corso dell'anno, va comunicata al Comune entro trenta giorni.

Art.5
CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. Qualora l'associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del competente Funzionario responsabile.

2. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Art.6 PUBBLICITÀ

1. Il Comune di Fiumicello cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo.

2. Il Comune di Fiumicello cura altresì la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di tutti i soggetti associativi che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali e contributi in servizi e denaro.

CAPO II DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOGGETTI ASSOCIATIVI

Art.7 DIRITTI DEI SOGGETTI ASSOCIATIVI

1. L'Amministrazione Comunale può richiedere specifici pareri ai soggetti associativi iscritti all'Albo su materie di loro competenza, proponendo incontri e consultazioni con gli stessi, per un migliore e coordinato esercizio delle funzioni consultive e di iniziativa, al fine di giungere a comuni decisioni per l'interesse pubblico.

2. I soggetti associativi, al fine di favorire la propria funzione propositiva e di consultazione, possono presentare istanze, petizioni, proposte nei settori di loro competenza. Tale funzione risulta utile per perseguire finalità di interesse generale della comunità locale.

3. L'iscrizione all'Albo per le associazioni aventi sede nel Comune di Fiumicello è condizione necessaria per accedere alla concessione dei contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le modalità previste nel regolamento in vigore.

Art.8 CONVENZIONI

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può stipulare specifiche convenzioni con soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.

2. Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune nello stipulare le convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle

Art.9
OBBLIGO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Le Associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n.241.

Art.10
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Fiumicello.
La sua diffusione avverrà mediante la pubblicazione sul sito del Comune di Fiumicello www.comune.fiumicello.ud.it.

Art.11
NORME TRANSITORIE

1. Le domande di assegnazione di contributo presentate per l'anno 2011 dagli organismi associativi dotati di personalità giuridica di cui all'art. 2 del Regolamento Comunale per la concessione di contributi sono considerate domande di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni.